

Atto esente da imposta di bollo ai sensi art. 82 comma 5 D. Lgs. n. 117 2017

ACCADEMIA DEL SAMOGGIA - APS
40053 VALSAMOGGIA BO
Codice fiscale 91283840378

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
del 4 maggio 2024

Oggi 4 maggio 2024, ad ore 11.00, presso la Sala del Tartufino – Teatro comunale di Savigno del comune di Valsamoggia, su convocazione inviata il 23 aprile 2024 a tutti i soci, si è riunita l'assemblea in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del bilancio 2023;
- 2) Approvazione delle modifiche allo statuto dell'Associazione come richieste dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dell'Emilia Romagna;
- 3) Presentazione nuovi accademici;
- 4) Proposta di nuovi soci onorari;
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri: Elizabeth Marie Robinson, presidente, Antonio Penzo, vice presidente, Pietro Cimmino segretario, Elisa Cerini, Giuseppe Bertoni e Umberto Savini. E' assente giustificato Piero Piani.

Sono presenti in proprio i soci: Romano Guerra, Peter Bury, Corrado Bartolini, Iacopo De Rossi e Riccardo Rovelli per delega.

Assume la presidenza dell'assemblea, il presidente Elizabeth Marie Robinson e funge da segretario Pietro Cimmino.

Il presidente, constatato che sono presenti in proprio o per delega n. 11 soci sui n. 15 soci in regola con il versamento della quota sociale, dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare su quanto all'ordine del giorno.

Passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, il presidente passa la parola al vice-presidente Antonio Penzo per la lettura del Bilancio per cassa relativo all'anno 2023 e della relazione del consiglio Direttivo.

Antonio Penzo da lettura del bilancio e della relazione allegata. Al termine invita i presenti a formulare interventi su quanto letto.

Nessuno intervenendo il presidente chiede all'assemblea di procedere con le votazioni.

L'Assemblea a voto unanime dei presenti approva il bilancio per cassa dell'esercizio 2023 e la relazione del consiglio di amministrazione.

Il presidente passa quindi ad illustrare gli argomenti posti all'ordine del giorno attinenti alla richiesta di ulteriori adeguamenti dello statuto alle norme del Terzo Settore come indirizzato all'Accademia con lettera del 10 aprile scorso.

In particolare in merito alle modifiche che occorre apportare allo statuto sociale, legge la relazione di accompagnamento e illustra le singole variazioni apportate.

Al termine chiede ai presenti se vogliono intervenire su quanto proposto. Nessuno chiedendo la parola il presidente propone di approvare le modifiche agli articoli 2, 3, 5, 6, 10 e 17.

L'assemblea a voto unanime di n. 10 soci presenti ed aventi diritto di voto, approva le variazioni apportate allo statuto come proposte dal presidente e allegate all'attuale verbale sotto la lettera "A".

La relazione relativa alle variazioni da apportarsi allo statuto e lo statuto che ne deriva e che viene ulteriormente approvato dalla assemblea dei soci, composto di n. 19 articoli, vengono allegati sub "A" e sub "B" al presente verbale.

L'assemblea, su richiesta del presidente, a voto unanime dei presenti delibera che il Consiglio Direttivo o l'Assemblea – a seconda dei casi - potrà apportare allo statuto testè approvato quelle variazioni o modifiche che verranno emanate eventualmente e relativi al Terzo Settore e normative collegate.

Null'altro essendovi da deliberare su quanto all'ordine del giorno, il presidente ringrazia tutti i partecipanti alla assemblea e la dichiara sciolta ad ore 12,05.

Fanno parte del seguente verbale gli allegati: Bilancio per cassa dell'anno 2023, relazione del bilancio per cassa; Relazione del Consiglio per le variazioni richieste dalla Regione Emilia (A); Nuovo statuto vigente a seguito delle delibere approvate (B).
Dell'assemblea viene redatto il presente verbale.

Il presidente

Elizabeth Marie Robinson

Elizabeth Marie Robinson

Il segretario

Pietro Cimmino

Pietro Cimmino

Allegato A'

ASSEMBLEA del 3 maggio 2024 o in seconda convocazione del 4 maggio 2024
RELAZIONE PER MODIFICHE STATUTARIE

Signori soci,

siete stati chiamati in assemblea per approvare le ulteriori modifiche che le nuove norme del Terzo Settore hanno richiesto come aggiornamento, alla nostra Accademia.

In particolare:

L'art. 2 prevede che sia indicato il Comune senza l'indirizzo.

L'art. 3 prevede una integrazione delle specifiche attività di interesse generale previste dall'art. 5 D. Lgs. 117/2017. In particolare lo statuto deve indicare le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Accademia, nonché quali sono le attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale consentendo una immediata riconducibilità a quelle indicate nell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, con richiamo alla corrispondente lettera del suddetto art. 5 comma 1. E ciò nella previsione che venga precisato il carattere secondario e strumentale di dette attività diverse e se non descritte analiticamente, indicando l'organo sociale preposto a individuarle.

L'art. 5 prevede la possibilità di essere socio dell'Accademia solo ad altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% delle associazioni di promozione sociale.

L'art. 6 deve prevedere che sulle domande di ammissione si èpronunci il Comitato direttivo.

L'eventuale rigetto della domanda sia motivato e la possibilità per il socio non ammesso di chiedere il riesame della domanda, indicando che l'organo sociale preposto per il riesame non sia il medesimo che ha disposto la non ammissione ed i termini entro i quali è possibile presentare il ricorso.

L'art. 10, in relazione all'Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche statutarie, è prevista la possibilità di una terza assemblea valida comunque sia il numero dei partecipanti.

L'art. 17 deve prevedere che in caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.

Nella domanda di iscrizione vanno altresì integrati:

la Base sociale indicando il numero complessivo dei soci persone fisiche e qualora vi siano soci persone giuridiche senza scopo di lucro, è necessario indicarne la denominazione, il codice fiscale e la qualifica (APS, ODV, ETS, altro).



Membri del Consiglio Direttivo: devono essere indicati tutti i componenti del Consiglio Direttivo, specificando i dati anagrafici di tutti i componenti del medesimo (nome e cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, codice fiscale), la data di nomina e la carica ricoperta.

Il Consiglio Direttivo

Il presidente

Elizabeth Marie Robinson

Elizabeth Marie Robinson



Allegato "B"

Atto esente da imposte di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 comma 5 D. Lgs. N. 117/2017

ACCADEMIA DEL SAMOGGIA - APS
40053 VALSAMOGGIA BO
Codice fiscale 91283840378

STATUTO

Art. 1 — DENOMINAZIONE e DURATA —

L'ACCADEMIA DEL SAMOGGIA - APS è una libera associazione di promozione sociale, volontaria operante senza fini di lucro, che intende tutelare, promuovere e valorizzare i beni culturali e paesaggistici connessi con il territorio del bacino fluviale del Samoggia compreso tra i fiumi Panaro e Reno.

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2 — SEDE —

La sede sociale viene stabilita nel comune di VALSAMOGGIA (BO).

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'assemblea ordinaria.

Art. 3 — SCOPO SOCIALE —

L'Accademia non ha fini di lucro e intende perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito del territorio suindicato, attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dell'art. 2 del D.Lgs. n. 105/2018, prevalentemente a favore degli associati e di terzi, finalizzate alla tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici attinenti il bacino fluviale del Samoggia ed i territori limitrofi.

In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone:

- a) di favorire la tutela e la conoscenza dei beni storico-artistici, dei costumi, delle tradizioni, della storia, delle rimembranze e del paesaggio locali;
- b) di stimolare, diffondere e migliorare quanto sopra attraverso la ricerca storica, l'innovazione culturale e la divulgazione;
- c) di svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

L'Associazione persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione:

- a) la promozione sociale, culturale e civile delle persone ed in particolare di quelle anziane;
- b) la ricerca e la costruzione di relazioni concrete e solidali tra le generazioni;
- c) la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità;
- d) l'impegno nel volontariato civile e solidale;
- e) la tutela del diritto alla salute, all'ambiente, all'assistenza, all'educazione permanente, alla cultura, alla dignità;
- f) la non discriminazione a causa dell'età o per qualsiasi altra causa.

2. L'associazione, essendo diversa dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

CMR

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f);
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i);
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k);
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera u);
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (lettera y).

3. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

4. L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina applicabile.

5. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi di volontari, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

Art. 4 – COMUNICAZIONI - EMBLEMA SOCIALE —

L'Accademia nell'ambito delle sue attività potrà:

- 1) curare la pubblicazione di una rivista denominata "SAMODIA", contenente studi, testimonianze e altro riguardanti gli scopi sociali, con cadenza possibilmente biennale;
- 2) inviare un notiziario interno, anche via internet, portante comunicazioni e notizie attinenti l'attività dell'Accademia.

L'emblema dell'Accademia è costituito da un ramo di melograno in fiore con un frutto aperto portante al piede un cartiglio con il motto: "SAMODIA UNIT"; il tutto contornato da una cornice ovale verticale, portante all'interno la scritta: "ACCADEMIA DEL SAMOGGIA" e al piede tre stelle a cinque punte, simbolo delle tre zone del comprensorio geografico: montagna, collina, pianura.

Art. 5 — MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Possono far parte dell'associazione tutte le persone di ambo i sessi, maggiori di età, di ineccepibile moralità, che accettino gli scopi fissati dallo statuto e che siano intenzionate a dare il proprio contributo al perseguimento degli stessi.

Saranno gradite, come associati, le persone originarie o dimoranti nel territorio di cui all'art. 1, nonché quelle che, pur nate e dimoranti fuori dal territorio ne abbiano fatto oggetto di opere e di studi di ampia diffusione.

Possono essere soci anche le persone giuridiche private purché siano Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 6 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo esamina la richiesta e dopo averla approvata cura l'annotazione del nuovo aderente nel libro degli associati dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa). Il libro può essere tenuto in formato digitale o su file, se ammesso dalle norme.

L'eventuale rigetto della domanda deve essere motivato e sussiste la possibilità per il socio non ammesso di chiedere il riesame della domanda direttamente all'Assemblea sociale entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione del rigetto ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. N. 117/2017 e questa deve deliberare entro i successivi trenta giorni.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione .

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi due mesi dal sollecito;
- per esclusione:
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte dell'associato deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio viene annotato da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

La qualifica di socio da diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche private il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- esaminare e/o prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa

alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia, previa richiesta motivata al Consiglio Direttivo;

- a ricevere la rivista periodica pubblicata dall'associazione, se in regola con il versamento della quota annuale.

I soci sono tenuti a:

- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- al versamento della quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 8 – ACCADEMICI ONORARI

Il Consiglio Direttivo può nominare Accademici Onorari le persone che, a suo insindacabile giudizio, abbiano acquisito speciali benemerienze verso l'Accademia, contribuendo, in modo rilevante ed efficace, a far conoscere e diffondere l'attività istituzionale dell'Accademia.

Essi sono esentati dal pagamento della quota associativa; possono partecipare alle attività della Accademia, senza diritto di voto attivo e passivo.

Art. 9 - ORGANI DELL'ACCADEMIA –

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il vice Presidente;
- l'Organo di Controllo Interno.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 10 — ASSEMBLEE —

L'Assemblea è l'organo sovrano della associazione.

Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle assemblee, purché in regola con il versamento della quota associativa.

L'assemblea è costituita dalla universalità degli associati; rappresenta tutti gli iscritti e le sue deliberazioni, prese in conformità dello Statuto Sociale, sono obbligatorie per tutti gli associati ed all'attuazione delle decisioni assunte, provvede il Consiglio Direttivo.

L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'associazione ed inoltre:

- 1) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- 2) approva il bilancio o il rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- 3) destina i risultati della gestione di ogni esercizio alle attività istituzionali;
- 4) approva la quota annua associativa;
- 5) nomina i membri del Consiglio Direttivo;
- 6) nomina eventualmente i membri dell'Organo di Controllo Interno ed il loro Presidente e adotta eventuale azione di revoca;
- 7) delibera il regolamento interno e le sue variazioni;
- 8) si esprime sulla esclusione dei soci dall'associazione;
- 9) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza in proprio o per delega di almeno la metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per le deliberazioni sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purchè la delibera avvenga con l'approvazione della maggioranza di essi. L'assemblea viene convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisano l'opportunità.

L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno, deve essere inviato a tutti gli accademici per lettera semplice o in via telematica o per fax almeno sette giorni prima della data dell'assemblea o per pubblicazione sul sito dell'Accademia.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Accademia; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti validi espressi; ogni associato ha diritto ad un voto: ogni associato non può ricevere più di una delega.

Nelle deliberazioni del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L'assemblea si riunisce inoltre quando si ritiene utile e necessario per il buon funzionamento del sodalizio.

Di ogni assemblea sarà redatto verbale, a cura del Segretario o della persona nominata dalla assemblea.

Art. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO –

Il Consiglio Direttivo è costituito da cinque a sette soci accademici, che restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente gli associati e sono eletti dall'assemblea.

Nel caso in cui per dimissioni o altra causa uno dei membri del Consiglio decada dall'incarico, l'assemblea degli associati provvede alla sua sostituzione nella seduta immediatamente successiva oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'assemblea degli associati immediatamente successiva e detto nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, esso decade automaticamente e l'assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio.

Al Consiglio Direttivo compete di:

- a) nominare al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario;
- b) curare l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
- c) redigere i programmi delle attività sociali previste dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- d) predisporre il bilancio o rendiconto di ogni esercizio;
- e) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- f) deliberare sulla esclusione dei soci accademici;
- g) nominare gli accademici onorari;
- h) proporre all'assemblea la quota annua associativa;
- i) approvare la convocazione dell'assemblea;
- j) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea;
- k) approvare tutte le materie da sottoporre alla approvazione dell'assemblea;
- l) curare la tenuta e conservazione dei libri sociali.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di nomina.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece, il Vicepresidente, lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi del Consiglio ne facciano richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza, a mezzo lettera, o fax o posta elettronica, accompagnato dall'ordine del giorno.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo sarà redatto verbale, a cura del Segretario.

Art. 12 — PRESIDENTE —

Il Presidente è eletto, a maggioranza, dal Consiglio Direttivo; resta in carica tre anni ed è rieleggibile. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; vigila sulla corretta osservanza dello Statuto Sociale e sul buon funzionamento dell'Accademia. Tratta tutte le questioni di ordinaria amministrazione, nonché quelle che rivestono carattere d'urgenza, salvo successiva ratifica del Consiglio Direttivo. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

Predispose la Relazione annuale sull'attività svolta dall'Accademia da sottoporre al Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice-presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 13 — SEGRETARIO -

Il Segretario cura i servizi di segreteria dell'Accademia; redige e conserva i Verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; custodisce tutti gli atti ed i beni dell'Associazione.

Il segretario svolge le operazioni di tesoreria e gestisce, sotto la responsabilità del Consiglio Direttivo, i fondi dell'Accademia; tiene la contabilità ed i libri obbligatori e redige il Rendiconto annuale, da sottoporre alla approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 14 – ORGANO DI CONTROLLO INTERNO –

L'assemblea può nominare, se le norme lo prevedono, un Organo di Controllo Interno che può essere composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, eletti dall'Assemblea anche fra i non associati, oppure da un Revisore Unico. I membri sono scelti fra gli iscritti agli ordini professionali come da norme vigenti.

I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per la durata del Consiglio Direttivo e i suoi membri sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo Interno controlla l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.

Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, e predispose la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 15 — FONDO COMUNE —

Il patrimonio dell'associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'associazione che in caso di scioglimento, ed è costituito:

- 1) dai fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio al netto dalle eventuali perdite;
- 2) dai beni mobili ed immobili di proprietà o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da terzi;
- 3) dai contributi, erogazioni, lasciti, eredità e donazioni di enti e di soggetti pubblici e privati.

L'associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazione e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, ivi compreso le raccolte pubbliche di danaro che vanno relazionate in base alle norme vigenti.

Tutte le entrate sono destinate unicamente alla realizzazione delle finalità dell'associazione. L'Associazione potrà compiere ogni e più opportuna operazione economico — finanziaria, al fine di conseguire lo scopo sociale.

Art. 16 — BILANCIO D'ESERCIZIO

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il primo gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio considerato, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dello stesso, secondo le norme vigenti, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati.

Il bilancio dopo l'approvazione da parte del Consiglio, va depositato presso la sede a disposizione degli associati, unitamente all'avviso di convocazione dell'assemblea.

Gli avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle attività istituzionali dell'associazione.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve, capitale o beni, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 17 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

Il patrimonio residuo al termine della liquidazione, deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni statutarie e dell'organo sociale competente.

Art. 18 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi dell'Accademia, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal presidente della Camera di Commercio di Bologna, su istanza della parte più diligente.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente avvenuto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

Art. 19 — DISPOSIZIONI GENERALI —

Per quanto non contemplato nel presente Statuto Sociale, valgono le disposizioni del codice civile e dalle norme di legge nazionali e regionali e dalla normativa che regolano le associazioni di promozione sociale e del terzo settore.


Statuto approvato all'unanimità dai soci nell'assemblea tenutasi il 4 maggio 2024 ore 11.00 in Savigno di Valsamoggia.

Il presidente

Il segretario

Elizabeth Marie Robinson 06/05/24

Pietro Cuccini



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1
 Registro di N. 1118 serie 3